



COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA

(Città Metropolitana di Catania)

Sede: Via Garibaldi, 317 - Tel. 095 7081975 - Fax. 095 7083260 - E-mail: urbanistica@comunezafferanaetnea.it

Ordinanza N. 340

del 11 FEB. 2019

IL SINDACO

Considerato che, nella giornata del 26/12/2018, si sono verificati sul territorio comunale di Zafferana Etnea movimenti tellurici di notevole entità (4.8 gradi scala Richter), che hanno compromesso gravemente il patrimonio edilizio pubblico e privato, innescando una situazione di grave pericolo causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle strutture dei fabbricati con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche e private;

Considerato, pertanto, che sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento, e che è ancora in atto attività sismica con la frequente ripetizione di scosse, il che rende necessario garantire con somma urgenza ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali per la popolazione;

Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n°566 del 28/12/2018 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018";

Vista l'istanza di sopralluogo presentata da **FICHERA SEBASTIANO** residente in **CATANIA (CT) VIA Alfonsetti n° 10** acquisita al protocollo generale del Comune in data **28/12/18** con prot. n. 23300 per gli edifici siti in **Accorciatoio civita n. 8**, di proprietà di:

FICHERA SEBASTIANO, nata a **CATANIA (CT)** il **19/06/70** C.F. **FCHSST70H19C351V**, e residente a **Catania (CT)** in **VIA Alfonsetti n 10** proprietario per 1/1;

Visto l'accertamento tecnico eseguito in data **03/01/2019** di cui alla Scheda AEDES in pari data, con il quale si segnala l'esistenza di una particolare situazione di pericolo e gravità per la pubblica e privata incolumità determinata dal fabbricato di cui sopra;

Considerato che a causa di altre scosse telluriche che si vanno giornalmente registrando, lo stato di pericolosità permane e necessita prevenire, ove possibile, ulteriori e più gravi danni a persone e cose;

Preso atto che nel fabbricato sussistono condizioni tali da rendere necessario ed urgente dichiarare l'immobile **parzialmente inagibile**, ordinandone il conseguente limitato utilizzo nelle more della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza;

Ritenuto necessario, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità, inibire l'accesso e qualsivoglia utilizzo, anche occasionale e parziale, di tutti gli edifici che presentano lesioni strutturali, fatta eccezione per i Tecnici e gli Addetti incaricati, e che qualsiasi indugio nel provvedere in merito potrebbe mettere in pericolo l'incolumità pubblica e privata;

Visto l'art. 69 dell'OO.AA. degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli artt. 50 e 54 del T.U. n. 267 del 18 Agosto 2000, n. 267, relativo alle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;

Visto l'art. 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e s.m.i.;

Visto l'art. 108, lettera c) del decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112; l'art. 54 del T.U. 18/08/2000, n. 267 delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;

DICHIARA

l'immobile ubicato in Zafferana Etnea via Accorciatoio Civita n.8 , sopra indicato, censito in Catasto Urbano al fg. 32 part. 187 e 188, parzialmente inagibile (inagibilità di tipo C) ed inibisce l'utilizzo delle parti interessate dai danni (trattasi di edificio di civile abitazione di vecchia fattura edificato in maniera isolato. La parziale inagibilità è da riferirsi al vano soggiorno e vano salotto per accentuate lesioni alle strutture portanti verticali e evidente lesione di distacco delle pareti esterne dal solaio orizzontale in latero cemento. La copertura è in legno soprastante il

solaio in latero cemento. I provvedimenti da adottare è il puntellamento dei solai dei due suddetti ambienti.) per i proprietari, gli occupanti a qualunque titolo e chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie;

ORDINA

alla proprietà, meglio generalizzate in premessa:

1. l'utilizzo parziale dell'immobile sopra dichiarato, il divieto di accesso e di utilizzo della parte di edificio interessata ai proprietari e a chiunque a qualunque titolo occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;
2. l'adozione di tutti i provvedimenti urgenti compresa l'eventuale delimitazione dell'area, al fine di impedire l'accesso a chiunque;
3. il mantenimento delle presenti disposizioni sino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile ora dichiarato parzialmente inagibile;

DISPONE

per gli Uffici competenti:

- che la presente Ordinanza venga affissa sul fabbricato posto in , n. ;
- che la presente Ordinanza venga notificata a termini di legge ai proprietari sopra generalizzati;
- che la presente Ordinanza venga trasmessa, ciascuno per le proprie competenze, a:
 - Prefettura di Catania
 - Dipartimento Regionale di Protezione Civile
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
 - Polizia Municipale

anche ai fini della comunicazione agli Enti erogatori di servizi per provvedere, sulla base delle richieste sopra riportate, alla eventuale verifica e/o sospensione delle utenze (luce, acqua, gas, telefono).

DISPONE altresì

- che il Comando di Polizia municipale assuma la vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza;
- che la medesima Ordinanza venga resa pubblica secondo le forme previste da norme e regolamenti vigenti;

INDIVIDUA

ai sensi dell'art. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della Legge 07/08/1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento nella persona del Dott. Ing. Ennio Costanzo, in servizio presso il Comune di Zafferana Etnea - tel. 095-7081975, ove è possibile prendere visione degli atti concernenti il presente provvedimento.

RENDE NOTO

che, contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Prefetto nel termine di gg. 30 dalla notifica (D. P. R. 24/11/1971, n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al T.A. R. di Catania entro 60 giorni dalla notifica (Legge 06/12/1971 n.1034) ovvero ricorso al Presidente della Regione Siciliana entro 120 gg.

Zafferana Etnea, li 11 FEB. 2019

IL SINDACO
(Dott. Alfio Vincenzo Russo)

